

## Sintesi

Il lavoro tratta dei nuovi mezzi stragiudiziali di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario costituiti dall'Arbitro Bancario Finanziario, per le controversie nel settore strettamente bancario, e dal sistema di conciliazione e arbitrato istituito presso la Consob, per la risoluzione delle controversie nel settore finanziario.

Nel primo capitolo sono stati affrontati sinteticamente i problemi del settore finanziario e bancario, le soluzioni proposte sul piano processuale e l'influenza esercitata dal diritto comunitario. Sulla base della premessa che, a livello europeo, non ricorre la distinzione tra consumatore e risparmiatore (che si presenta in sostanza come una specie del genere consumatore perché destinatario finale di un prodotto standardizzato seppur finanziario), è stata descritta l'evoluzione della disciplina nel settore consumeristico evidenziandone gli interventi più indicativi. Si è quindi esaminata l'evoluzione delle ADR previste nell'ordinamento italiano nello specifico settore bancario e finanziario che si sviluppa attraverso un percorso in tre tappe (Ombudsman-Giurì bancario; procedimento per le controversie concernenti l'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliere e procedura di conciliazione per le controversie nel settore societario, finanziario e creditizio; infine, l'istituzione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob nonché dell'Arbitro Bancario Finanziario).

L'indagine ha riguardato l'individuazione delle peculiarità di struttura e procedura dell'Arbitro Bancario Finanziario (istituito ex art. 29 l. n. 262/2005) e dell'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob (istituito dall'art. 27 l. 262/2005) al fine di verificarne i problemi interpretativi e la legittimità alla luce dei principi fondamentali che i meccanismi di risoluzione delle liti devono rispettare la valenza e le implicazioni dei nuovi modelli a livello di conseguimento di un ottimale livello di giustizia.

Il sistema dell'Arbitro Bancario Finanziario, illustrato nel Capitolo II – istituito dall'art. 27 l. 262/2005 con il quale è stato introdotto nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza delle condizioni

contrattuali, del testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 c.d. t.u.b.) l'art. 128-*bis*, successivamente attuato dalla delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e dal comunicato 18 giugno 2009 della Banca d'Italia – è stato esaminato nelle sue fondamentali caratteristiche. L'attenzione ha riguardato la natura e gli effetti dell'atto di adesione dell'intermediario al nuovo organismo, i limiti e i fondamenti della cognizione dell'ABF con specifico riferimento ai dubbi di costituzionalità per violazione del principio di gerarchia delle fonti. Successivamente è stata esaminata nel dettaglio la struttura e le funzioni di questo nuovo istituto concentrando l'attenzione sui rapporti tra il nuovo organismo e la Banca d'Italia. Per quanto concerne gli aspetti strettamente procedurali si è prestata particolare attenzione alla legittimazione esclusiva del cliente ad adire l'Arbitro Bancario Finanziario. Infine l'analisi maggiore ha riguardato la natura della decisione. Escluso che tale atto possa qualificarsi come provvedimento amministrativo o sentenza si è concluso per la natura di parere pro-veritate della decisione adottata al termine del procedimento per Arbitro Bancario Finanziario.

Infine il terzo capitolo ha illustrato la disciplina dell'arbitrato amministrato dalla camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob dall'art. 29 l. 262/2005 attuato con il successivo d.lgs. 179/2007 e dal Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008. Si è esaminato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del nuovo arbitrato evidenziandone le possibilità d'interpretazioni estensive o restrittive e i possibili profili d'illegittimità costituzionale per violazione dei principi di gerarchia delle fonti. Quindi, dopo aver descritto la struttura e le funzioni della Camera, sono stati esaminati i rapporti tra la Camera di conciliazione e arbitrato e la Consob riportando la soluzione adottata dal Consiglio di Stato che riconosce alla camera natura strumentale rispetto alla Consob. Dall'unitaria soggettività esistente tra Camera e Consob nei procedimenti di soluzioni delle liti è derivato il dubbio di compatibilità del Sistema Consob con i principi fondamentali che devono informare ogni meccanismo alternativo di risoluzione delle liti. Quindi, analizzata la convenzione d'arbitrato e posta attenzione alla

vincolatività unilaterale della medesima, sono state illustrate le modalità del procedimento (arbitrato ordinario e semplificato) e le connesse problematiche, con particolare riguardo alla natura dell'indennizzo, concludendo per la natura di provvisoria dell'indennizzo.